



# Ministero della Giustizia

*Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità*

Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per l'Emilia-Romagna e le Marche

## **BOLOGNA**

ACCORDO INDIVIDUALE PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ESPERTO IN  
\_\_\_\_\_ EX ART. 80, COMMA 4 Legge 354/1975/ EX ART. 8, COMMA 2, D. LGS N.  
272/1989 NEI SERVIZI DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

tra

L'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Bologna, nella persona del Direttore  
**dott. ....** (in seguito denominata Direzione)

e

il **dott. ///** la **dott.ssa** \_\_\_\_\_, esperta in \_\_\_\_\_ (in  
seguito denominato professionista) nata il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ in via  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA  
\_\_\_\_\_.

### Premesso

che l'articolo 80, comma 4, della Legge 26 luglio 1975, n. 354 l'articolo 8, comma 2 D.L.gs n. 272/1989 prevedono che l'Amministrazione, per lo svolgimento delle attività di osservazione e trattamento, possa avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle prestazioni effettuate;

che gli articoli 13 e 72, comma 2, della Legge n. 354/1975, gli articoli 1, 27, 28, 29, e 132 del D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, nonché l'articolo 3 della Legge 28 aprile 2014 n. 67, dettano norme in materia di interventi sull'osservazione della personalità, sul programma individualizzato di trattamento e sulla messa alla prova per gli adulti;

che è necessario definire l'ambito di competenza per l'espletamento delle attività di osservazione e di trattamento, nonché la durata dell'accordo e gli obblighi da esso scaturenti;

che le disposizioni recate dagli articoli 80, comma 4, della Legge n. 354/75 e 132 del D.P.R. 230/2000, qualificano l'attività svolta dagli esperti come collaborazione libero-professionale;

che la lettera circolare n. 5 del 2024 riguardante la rideterminazione importi orari da corrispondere agli esperti professionisti aggiornati secondo la legge 21 aprile 2023, n. 49 "*Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazione professionali*", ai sensi della quale – a decorrere dall'emanazione del decreto del Direttore Generale del Personale, delle Risorse e per l'Attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del 9 aprile 2024 – il compenso orario da corrispondere agli esperti rientranti nelle categorie professionali degli Psicologi, degli Assistenti Sociali, dei Criminologi

e degli Educatori è determinato nella misura di Euro 30, lordo Irpef o al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali;

che il professionista in epigrafe è regolarmente iscritto al relativo albo professionale, ove esistente;

che è stato emanato avviso di selezione per l'istituzione dell'elenco degli esperti ex articolo 80 legge 354/1975;

che è stata espletata la procedura di selezione degli esperti nel rispetto delle linee guida della lettera circolare n. 4/2018 del 15.06.2018 così come modificato dalla lettera circolare n. 3/2020 del 23.10.2020;

che il professionista è risultato idoneo a seguito di colloquio e di esame del curriculum professionale presentato ai sensi dell'art.132 D.P.R. n. 230 del 30.06.2000;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### ARTICOLO 1

Il professionista assume l'impegno di collaborare con la direzione **dell'** \_\_\_\_\_  
**di** \_\_\_\_\_

#### ARTICOLO 2

Il professionista nell'espletamento delle attività di cui sopra è tenuto a:

1. attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo;
2. osservare le disposizioni dell'Ordinamento Penitenziario e del Regolamento di esecuzione, della Legge 67/14, del D. Lgs 272/89 e delle altre disposizioni normative, nonché le direttive anche di carattere organizzativo dell'Amministrazione e le disposizioni che regolano i Servizi della Giustizia Minorile e di Comunità;
3. svolgere la propria attività professionale nell'ambito della materia di competenza;
4. fornire, per iscritto, le proprie valutazioni tecniche sui procedimenti trattati, per la predisposizione della relazione di sintesi, della relazione periodica e/o conclusiva.

#### ARTICOLO 3

Il professionista si impegna ad assicurare le proprie prestazioni, in qualità di lavoratore autonomo, per un numero complessivo e inderogabile di \_\_\_\_\_ **ore**, senza superare le 8 ore giornaliere, per le prestazioni rese complessivamente presso i servizi della giustizia minorile e di comunità.

Il monte ore complessivo sarà distribuito, in accordo con la Direzione dell'Ufficio che beneficerà delle prestazioni del professionista, nel corso del periodo di convenzionamento, in modo tale da garantire la continuità delle attività assegnate.

Le attività dovranno essere svolte in orari e giorni scelti dal professionista, purché compatibili con le esigenze dell'ufficio.

Il professionista si impegna a comunicare tempestivamente il proprio temporaneo impedimento a svolgere l'attività professionale.

Il presente accordo avrà durata dalla data del  **mese di** \_\_\_\_\_  **fino al** \_\_\_\_\_

#### ARTICOLO 4

Il compenso è stabilito in € 30,00 orari, al lordo IRPEF o al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali.

Non è previsto alcun altro tipo di rimborso.

Il professionista si impegna a dichiarare il regime fiscale e previdenziale di riferimento, nonché l'aliquota dell'imposta sul reddito da applicare ai compensi.

Il professionista presenterà mensilmente alla direzione la dichiarazione delle ore effettuate giornalmente e delle attività svolte; la direzione dell'ufficio, eseguite le verifiche ritenute necessarie, attesterà la congruità delle ore dichiarate dal professionista, anche in relazione ai risultati raggiunti. La fattura elettronica delle competenze sarà presentata con cadenza **MENSILE, al codice UNIVOCO: \_\_\_\_\_**,

Il pagamento dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla presentazione della fattura da parte del professionista.

L'efficacia della presente convenzione rimane subordinata all'accredito effettivo dei fondi previsti dalla Legge di bilancio.

#### ARTICOLO 5

Il professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non essere dipendente del Ministero della Giustizia, di non avere precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 14/11/2002 n.313 e non avere carichi pendenti, né procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione.

Il professionista si obbliga, altresì, ad astenersi dalla trattazione di procedimenti riguardanti casi conosciuti in altri contesti lavorativi o connessi ad altre cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Il professionista si impegna, infine, a comunicare tempestivamente ogni variazione di quanto riportato al comma precedente.

#### ARTICOLO 6

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di motivazione. In tal caso sarà comunque tenuta a rimborsare le spese sostenute ed a pagare il compenso dovuto per l'opera già svolta.

Il professionista può recedere, per giustificato motivo, dall'incarico. Tale recesso dovrà avvenire in forma scritta da inviare via PEC all'indirizzo istituzionale dell'Amministrazione, con preavviso di 15 giorni.

L'Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi dell'articolo 1456 Codice civile, nel caso di inosservanza grave o reiterata delle disposizioni contenute nel presente accordo o inadempienza degli impegni assunti dal professionista. In tale caso il professionista sarà cancellato dall'elenco degli esperti. Si fa espresso rinvio al Codice civile e alla normativa vigente per ogni altra ipotesi di risoluzione.

#### ARTICOLO 7

L'accordo vincola il professionista dal momento della sottoscrizione; sarà efficace per l'Amministrazione dalla registrazione presso gli Organi di Controllo, qualora prevista.

L'avvio dell'attività dovrà avvenire entro i dieci giorni successivi alla data della sottoscrizione.

#### ARTICOLO 8

Agli effetti di legge l'Amministrazione elegge il suo domicilio legale in\_\_\_\_; il professionista elegge il suo domicilio legale a \_\_\_\_\_ in via

\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Tutte le comunicazioni relative al presente accordo dovranno avvenire esclusivamente tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

per l'Amministrazione \_\_\_\_\_;

per il professionista \_\_\_\_\_.

Il professionista è tenuto a comunicare all'Amministrazione stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico del professionista tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dell'eventuale ritardo nell'esecuzione dell'accordo.

#### ARTICOLO 9

Il professionista dichiara che ha esaminato, valutato e approvato le norme riportate e/o richiamate dall'accordo; conosce la portata dell'accordo e tutti gli oneri che ne derivano; riconosce che le prestazioni contrattuali possono essere eseguite entro i termini ivi stabiliti e/o richiamati; giudica remunerativi i corrispettivi convenuti.

Il professionista dichiara di conoscere gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con decreto del Ministro della Giustizia del 31.10.2023, reperibile sul sito del Ministero della Giustizia e si impegna ad osservare, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del presente accordo.

In caso di controversie fra le parti si conviene di ricorrere attraverso le vie giudiziarie ordinarie presso il foro di competenza di Bologna

#### ARTICOLO 10

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR e del D. LGS. 30/6/2003 n.196, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione della presente selezione e saranno conservati presso l'ufficio titolare del relativo procedimento.

#### ARTICOLO 11

A conclusione del rapporto di collaborazione il professionista redigerà un report finale sull'attività complessivamente svolta, con l'indicazione dei punti di forza e di criticità, al fine di permettere le operazioni di verifica e valutazione delle prestazioni erogate.

#### ARTICOLO 12

Per quanto concerne le materie non specificatamente previste e regolate dal presente accordo, si rinvia agli articoli del Codice civile.

Il presente accordo è formato da n. 5 (cinque) cartelle interamente dattiloscritte e controfirmate.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bologna, \_\_\_\_\_

Il Professionista

Dott.ssa \_\_\_\_\_

Per l'Amministrazione

Il Direttore

Dott.

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 Codice civile le clausole di cui agli artt.3,4,6 e 9.

Bologna, \_\_\_\_\_

Il Professionista  
Dott.ssa \_\_\_\_\_

Il Direttore  
Dott.